



## GIUNTA REGIONALE

---

**DETERMINAZIONE N. 66 /2011/ DE10**

**DELL'**

**DIREZIONE:** DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

**SERVIZIO:** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

**UFFICIO:** LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

**OGGETTO:** L.R. 23/12/1998, n. 152. Approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2009 di Fallo (CH).” Riapprovazione Regolamento Comunale per di noleggio di autoveicoli con conducenti. Art. 29, comma 1 quater del D.L. 30/12/2008, n. 207 convertito con modifiche dalla legge 27/02/2009, n. 14, di modifica alla legge 15.01.1992, n. 21”.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'art. 1 del D.P.R. n. 5 /1972;

**VISTO** l'art. 85 del D.P.R. n. 616 /1977;

**VISTO** l'art. 6, comma 1°, lettera n) della L.R. n. 152/98, che trasferisce alle Province la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente;

**VISTO** l'art. 19, 3° comma della stessa L.R. n. 152/98 con il quale si dispone che le funzioni delegate continuano ad essere esercitate dalla Regione fino a quando non saranno emanati i decreti del presidente della Giunta Regionale relativi al trasferimento delle funzioni al sistema delle Autonomie Locali;

**PRESO ATTO** che alla data odierna non risultano ancora emanati i predetti decreti e che pertanto, le funzioni in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus possono ancora essere esercitate dalla Regione;

**VISTO** l'art. 4, 2° comma, della Legge 15/01/1992 n. 21:”Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

**VISTO** l'art. 22 dello Schema – tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05/03/1992 con il quale si dispone che ”Le deliberazioni del Consiglio Comunale – relative alle determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo,...”;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 27/01/1997 che individua, nella determinazione del Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Trasporti, il provvedimento di approvazione regionale delle suddette delibere e stabilisce che, fino all'approvazione dei Piani di Bacino, si provvede in conformità con lo Schema-tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio regionale;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale di Fallo (CH) n. 18 del 30/05/2009 .” Riapprovazione Regolamento Comunale per di noleggio di autoveicoli con conducenti. Art. 29, comma 1 quater del D.L. 30/12/2008, n. 207 convertito con modifiche dalla legge 27/02/2009, n. 14, di modifica alla legge 15.01.1992, n. 21”.

**DATO ATTO** che in data 17/07/2007 è stata approvata la L.R. n. 25” Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, che è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul BURA n. 42 Ordinario del 25/07/2007;

**DATO ATTO** che in base a detta normativa la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all'entrata in vigore di detta legge regionale;

**DATO ATTO** che rimane ai Comuni la competenza in materia di noleggio di autovetture con conducente;

**CONSIDERATO** che lo "Schema-tipo di regolamento" stabilisce , fra l'altro, i criteri per l'istituzione delle nuove licenze di noleggio da rimessa con conducente;

**DATO ATTO** che, detti criteri, cui i Comuni devono necessariamente attenersi per l'istituzione di nuovi posti, sono i seguenti:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

**DATO ATTO** che tali criteri, essendo strettamente legati alla realtà economica e sociale di ogni singolo comprensorio, possono essere tradotti in un dato numerico solo dal Comune stesso che pertanto se ne assume la piena responsabilità, non potendo la Regione Abruzzo sindacare il provvedimento sotto tale profilo se non nel caso di istituzioni palesemente sproporzionate dal punto di vista numerico;

**VISTA** la nota prot. RA12444/DE10 dell'11/06/2010 con la quale , tra l'altro, questo Ufficio comunicava ai Comuni la ripresa dell'esame dei regolamenti alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma 1 quater , dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

**CONSIDERATO** che, esaminata la proposta di regolamento , il documento risulta lacunoso relativamente alle recenti modifiche apportate alla L.21/1992 dal comma 1 quater dell'art. 29 del D.L. n. 207/2008 e non recepisce la L. 218/2003 che ha introdotto la liberalizzazione del settore trasporto di viaggiatori rimandando la materia alla competenza regionale;

**DATO ATTO** che detti principi devono tutti trovare adeguato rilievo all'interno di regolamenti comunali e devono trovare concreta applicazione nella gestione amministrativa della materia;

**DATO ATTO** del recepimento di quanto disposto dal comma 1 quater dell'art. 29 del Decreto legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009 , n. 14 che ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

**CONSIDERATO** che la predetta deliberazione n. 18 del 30/05/2009, tenuto conto di quanto sopra indicato, possa soddisfare reali esigenze di pubblico interesse con le adeguate prescrizioni previste nel presente atto;

**VISTA** la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;

**VISTA** la L.77/99 e s.m.i.;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

## **DETERMINA**

1) Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la deliberazione del consiglio comunale di Fallo (CH) n. 18 del 30/05/2009 .” Riapprovazione Regolamento Comunale per di noleggio di autoveicoli con conducenti. Art. 29, comma 1 quater del D.L. 30/12/2008, n. 207 convertito con modifiche dalla

legge 27/02/2009, n. 14, di modifica alla legge 15.01.1992, n. 21” con le prescrizioni di seguito riportate:

### **Art. 2 – Disciplina del Servizio**

Eliminazione del seguente periodo:

- ” Il numero dei minibus (veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente - art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è determinato, sempre con delibera del Consiglio comunale, sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
- Il numero degli autobus (veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente - art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggi con conducente, è invece determinato, sempre con delibera del Consiglio comunale, sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente e tenendo presente un parametro minimo di 5.000 (cinquemila) abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione uguale o superiore a 2.500 (duemilacinquecento) abitanti. E’ ammessa la deroga, per una sola unità, da tale parametro o comunque dal numero di licenze già concesse, per i Comuni sedi di APT e per i Comuni con insediamenti di rilevante interesse turistico.
- Dal seguente articolo sino alla fine del presente regolamento la dizione autobus si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente”.

### **Art. 3 - Domanda per esercitare il Servizio :**

Eliminazione dei seguenti periodi:

- La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, la licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche.
- a) Solo per l’esercizio di attività di noleggio con conducente mediante autobus, attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (ciò vale esclusivamente per le imprese artigiane) anche attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di £ 100.000.000;
- g) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autobus;
- i) solo per l’attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 403 e successive modifiche che attesti il possesso dei requisiti dell’idoneità morale di cui all’art.4 del D.L. 44/91;
- j) solo per l’attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 20 Ottobre 1998, n.403 e successive modifiche che attesti il possesso del requisito dell’idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 448/91;

Aggiunta del seguente periodo:

“La licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche di cui all’art. 7 della L.21/’92”;

### **Art. 4 - Domanda per esercitare il Servizio :**

Aggiunta del seguente periodo:

- Le licenze per l’esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture sono rilasciate attraverso bando di pubblico concorso;

### **Art. 9 : Inizio del Servizio**

Eliminazione dei seguenti periodi:

- Se trattasi di autobus, l’inizio del servizio deve essere effettuato con autobus la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre 3 (tre) anni dalla data della domanda;
- Nel caso di autobus nuovo, l’assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all’ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo;

### **Art. 10 : Sospensione della licenza**

Eliminazione del seguente periodo:

- La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

### **Art. 13 : Verifica e revisione degli autobus**

- Eliminazione dell'intero articolo

### **Art. 14 : Sostituzione dell' autobus**

- Eliminazione dell'intero articolo

### **Art. 15: Cronotachigrafo**

- Eliminazione dell'intero articolo

### **Art. 16 :Tariffe**

Eliminazione dei seguenti periodi:

- Per quanto riguarda i servizi offerti con autobus da noleggio, le tariffe minime, sulla base dei costi economici del servizio, sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categorie del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale e sono, di norma, soggette a revisione annuale, e di esse la Giunta regionale prende atto con regolare provvedimento, che resta depositato presso il settore trasporti, il quale provvede a trasmetterle alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, agli Enti turistici, alle Agenzie di viaggio ed ai Provveditorati agli Studi.
- La Commissione di cui all'art. 23 ha, altresì, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

### **Art. 18: *Facoltà o divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche***

- Eliminazione di parte dell'articolo:

#### **FACOLTA' DI STAZIONAMENTO –**

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza solo se il Comune è incluso tra quelli di minore importanza ai sensi dell'art. 105 del vigente T.U. n. 1740 dell'8.12.1933.

Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i Comuni che pur essendo classificati di «minore importanza» sono riconosciuti «località turistiche, di cura e soggiorno».

Le località di stazionamento sono le seguenti.....

#### **DIVIETO DI STAZIONAMENTO -**

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessino stazionino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

### **Art. 20: Obblighi dei conducenti degli autoveicoli**

Eliminazione del seguente periodo:

- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;

### **Art. 24: Commissione regionale**

- Eliminazione dell'articolo.

### **Art. 25: Classificazione autobus**

- Eliminazione dell'articolo

2) di notificare la presente Determinazione Comune Fallo (CH) e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica” e al Componente la Giunta preposto.

*L’Estensore*  
*(Dott.ssa Alessandra Nardone)*

\_\_\_\_\_  
*(firma)*

*Il Responsabile dell’Ufficio*  
*(Dott.ssa Alessandra Nardone)*

\_\_\_\_\_  
*(firma)*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**( Dott.ssa Maria Antonietta Picardi )**

\_\_\_\_\_  
*(firma)*